

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to **Michele BENEDETTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to **dr. Antonella NARDINI**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **05/05/2016** al **20/05/2016**.

Ampezzo, 05/05/2016

L'IMPIEGATO ADDETTO  
f.to Giulia COLLE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

addì 05/05/2016

Il Funzionario Incaricato



COPIA

N° 8 del Reg. Del

## COMUNE DI AMPEZZO

### Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **30/04/2016**

**OGGETTO:**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** convocato per le ore **11.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
BENEDETTI Michele	Sindaco	Si	
DI CENTA Lorena	Consigliere	Si	
DE LUCA Valentina	Consigliere	Si	
PETRIS Carlo	Consigliere	Si	
ADAMI Aurelio	Consigliere		No
SPANGARO Michele	Consigliere		No
BENEDETTI Erika	Consigliere	Si	
TROIERO Romeo	Consigliere	Si	
DE MONTE Alessandro	Consigliere	Si	
TROIERO Fabio	Consigliere	Si	
TONIZZO Vanessa	Consigliere	Si	
STRAZZABOSCHI Osvaldo	Consigliere	Si	
PETRIS Emy	Consigliere	Si	
		<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario comunale Sig. **dr. Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **Michele BENEDETTI** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Delibera immediatamente eseguibile  
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio De Luca Valentina. Ultimata l'illustrazione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. 01.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

**Considerato** che la legge di stabilità 2014 ha abrogato definitivamente l'IMU sulle abitazioni principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la relativa perdita di gettito ed ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per garantire ai Comuni di ottenere entrate equivalenti;

**Considerato** che l'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Piano Casa) ha assimilato ad abitazione principale le abitazioni possedute da cittadini italiani iscritti all'AIRE e già pensionati nel paese di residenza;

**Visto** l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- il comma 703, il quale precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art. 13 D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- i commi 640 e 677, quest'ultimo così come modificato dall'art. 1, lett. a), del D.L. 16/2014, e dalla Legge di conversione n. 68/2014, con i quali viene imposto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Visto** l'art. 1, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che, tra l'altro, dispone:

- **al comma 10:**

- la soppressione delle parole "nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui", dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, che permettevano ai Comuni di equiparare all'abitazione principale l'alloggio concesso in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (figlio e genitore);

- l'aggiunta, all'art. 13, del D.L. 06.12.2011 n. 211, comma 3, prima della lettera a), la seguente:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; che si traduce nella riduzione del 50% della base imponibile di questi immobili;

- **al comma 21:** che a decorrere dal 1° gennaio 2016, per la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- **al comma 22:** che a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

- **al comma 23:** che limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

- **al comma 24:** che entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione

del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

- **al comma 26:** che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- **al comma 53:** che inserisce il seguente comma dopo il comma 6 all'articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

**Richiamata** la propria deliberazione n. 12 del 27.06.2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

**Ritenuto** di confermare le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel 2015 anche per l'anno 2016, prendendo atto delle agevolazioni/esenzioni previste dalla legge in data successiva;

**Visto** il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia con la quale è in atto convenzione per la gestione dei tributi di questo Comune;

**Visto** il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

### DELIBERA

- di determinare, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) come di seguito indicato:
  - **aliquota ordinaria: 7,6‰;**
  - immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431:
    - aliquota 7,6‰ con riduzione del tributo al 75%;
  - abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e immobili equiparati ad abitazione principale:
    - **aliquota 2‰;**
    - **detrazione € 200,00;**
  - immobili di categoria catastale D/1 (opifici):
    - **aliquota 10,6‰;**
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**
  - terreni agricoli: **esenti**
  - Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
    - **aliquota 7,6‰ sul valore imponibile ridotto del 50%.**
- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il **termine perentorio del prossimo 14 ottobre** gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.